



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 217 DEL 24 Novembre 2014

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA A LIVELLO DI ENTE: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PARTE ECONOMICA PER IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014

Il giorno 24 Novembre 2014, alle ore 14.00, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco, PAOLO BRAMBILLA, partecipa il Segretario Generale, CIRO MADDALUNO.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

01. BRAMBILLA PAOLO	(Sindaco)
02. BOCCOLI CORRADO	(Vicesindaco)
03. MASCIA MARIASOLE	(Assessore)
04. NICOLUSSI DAVIDE	(Assessore)
05. FUMAGALLI GUIDO	(Assessore)
06. MALACRIDA GIANCARLO	(Assessore)

sono ASSENTI i Signori:

NESSUNO.

Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 6.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in oggetto.

Responsabile: CIRO MADDALUNO

AA.GG-SG-P01-MD02	Rev. 03
Giugno 2009	

Giunta comunale del 24 novembre 2014; deliberazione n. 217.

Oggetto: **CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA A LIVELLO DI ENTE: LINEE DI INDIRIZZO PER LA PARTE ECONOMICA PER IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014**

Il Sindaco illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA

RICHIAMATI in materia di contrattazione nazionale e decentrata l'art. 40 comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 40 comma 3-*quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001;

RILEVATO che

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;

RICHIAMATI

- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali, sottoscritto il 06/07/1995 - parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Integrativo del CCNL 06/07/1995 del personale dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni - Autonomie Locali, stipulato il 13/05/1996;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 31/03/1999 - Revisione sistema classificazione professionale 31/03/1999;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 01/04/1999 - CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 - 1999;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 05/10/2001 per il biennio economico 1.1.2000 - 31.12.2001;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 22/01/2004 per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;
- il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 09/05/2006 per il biennio economico 2004-2005;

- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto l'11/04/2008 per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2006-2007;
- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 31/07/2009 – biennio economico 2008-2009;

PRESO ATTO che resta fermo l'obbligo per la contrattazione decentrata integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009, delle altre disposizioni normative e di CCNL vigenti in materia di salario accessorio e della prevalente giurisprudenza contabile;

RICHIAMATO l'art. 5 del CCNL 31/07/2009 relativo ai principi in materia di compensi per la produttività, in cui si riconferma la disciplina di cui all'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi;

VISTO, inoltre, il vigente art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (Comma prima modificato dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 1 dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 551 dell'art. 2 il comma 113 dell'art. 3 della citata legge n. 244 del 2007, il comma 5 dell'art. 9, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 e i commi 4-ter e 4-quater dell'art. 11, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) che dispone:

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*

RICHIAMATO, altresì, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge n. 122 del 31/10/2010 ed in particolare l'articolo 9 del citato decreto-legge;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010: "2-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*";

RILEVATO, dalle indicazioni fornite in materia di contrattazione decentrata e di risorse decentrate dal quadro generale della disciplina contrattuale nazionale, che compete all'organo esecutivo dell'Ente la formulazione di specifici indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, aventi come esclusiva finalità quella di orientare e finalizzare l'attività negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, tramite la definizione strategica di priorità a cui conformare l'azione tipicamente demandata alla delegazione trattante;

PRESO ATTO, ai sensi della Dichiarazione n. 2 del CCNL 22/01/2004, che gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" e, quindi, afferiscono alla sfera di stretta competenza dei dirigenti, che vi provvedono tramite l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali;

VISTO l'art. 5 del CCNL 1° aprile 1999, come integralmente sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto integrativo decentrato:

a) L'ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.165/2001), è trasmessa dal Presidente della Delegazione trattante al soggetto istituzionalmente preposto al controllo della contrattazione integrativa (collegio dei revisori o revisore unico o altro organo previsto dall'ordinamento dell'ente), nel termine di 5 giorni dalla stipulazione come stabilito dall'art.5, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004 .

In caso di parere negativo dell'organo di controllo è necessario riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo. In tale ipotesi, il Presidente provvede alla ripresa della trattativa entro il termine di 5 giorni, che decorre dalla formale comunicazione dei rilievi allo stesso da parte dell'organo di controllo (art.5, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004). Anche il testo della eventuale nuova Ipotesi contrattuale, sottoscritta a seguito della ripresa della trattativa, dovrà essere sottoposto al controllo di compatibilità economico-finanziaria.

b) Trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte del Collegio dei Revisori la Giunta autorizzerà il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva. La Giunta comunale dovrà, quindi, deliberare il recepimento dell'ipotesi ed autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva. In caso di mancata autorizzazione occorre riaprire la trattativa.

c) sottoscrizione definitiva del contratto;

d) pubblicare nel sito web, Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", in modo permanente:

- il CCDI o accordo annuale di utilizzo delle risorse;
- la relazione tecnico finanziaria;
- il parere dell'organo di revisione;
- la Tabella 15 del conto annuale (art. 40-bis, co. 4, del D.Lgs. 165/2001).

VISTO, inoltre, l'art. 31 del CCNL del 22/01/2004 che disciplina il regime delle risorse decentrate stabilendo quanto segue:

- le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 in base alla relativa disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art.32, commi 1 e 2,

sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi - richiamando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

- le risorse aventi il carattere della eventualità e della variabilità possono integrare annualmente le precedenti, in applicazione di specifiche norme individuate dai CCNL;

RICHIAMATE

- La deliberazione di Giunta Comunale n. n. 185 del 14/10/2014 “APPROVAZIONE DEL PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE ED INCENTIVAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI RELATIVI ADDETTI - 2014”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 28/10/2014 “MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE ED INCENTIVAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI RELATIVI ADDETTI - 2014" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 14 OTTOBRE 2014”;

RICHIAMATA la determinazione n. 688 del 20/11/2014 avente ad oggetto: “Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2014” con la quale sono state quantificate in per l’anno 2014 le risorse decentrate stabili e variabili disponibili, ridotte ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010;

RICHIAMATA la determinazione n. 529/5 del 19/8/2013 con la quale venivano determinate, come da tabella di seguito riportata, le somme da recuperare, i tempi e le modalità attuative a seguito dell’attività di ricognizione svolta sul fondo risorse decentrate anni 1995-2012 ai sensi dell’art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 il quale dispone “..... In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva”:

disavanzo 2005-2010	€	391.109,00
---------------------	---	------------

anno	piano rientro	fondo disponibile per produttività e miglioramento servizi
2011	€ 29.657,72	€ -
2012	€ 72.451,49	€ 38.318,75
2013	€ 93.515,74	€ 38.318,75
2014	€ 96.000,00	da calcolare
2015	€ 99.484,05	da calcolare
totale	€ 391.109,00	

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 27/8/2013 con la quale veniva preso atto della conclusione del lavoro di ricostruzione del fondo delle risorse decentrate del comparto dipendenti anni 1995-2013 e della conseguente determinazione delle somme da

recuperare, tempi e modalità attuative ai sensi dell'art. 40 , comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di fornire, nel più ampio rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione, al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo in merito alla destinazione e all'utilizzo delle risorse decentrate anno 2014:

- attenersi alla disciplina specifica sull'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività prevista in particolare dall'art. 17 del CCNL del 1/4/1999 integrato dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti;
- per effetto della delibera di Giunta Comunale n. 100 del 21 Maggio 2013 avente ad oggetto: "approvazione del progetto di riassetto organizzativo e conseguente variazione della dotazione organica" verranno mantenute le attuali Posizioni organizzative e Alta Professionalità (art. 17 comma 2 lett. c);
- non potranno essere destinate nel 2014 risorse per nuove progressioni orizzontali per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- provvedere alla retribuzione delle indennità di cui all'art. 17 comma 2 lett. d) così come determinato in sede decentrata e come previsto dal CCNL, prestando la dovuta attenzione a che le stesse non vengano duplicate;
- non attribuire per l'anno in corso le indennità per le specifiche responsabilità di cui alla lettera f) dell'art. 17 del ccnl del 01.04.1999;
- di provvedere alla riduzione del 14,0762% (pari a € 7.309,80) della parte variabile del fondo, relativa al confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2010 e 2014 (al 1/11/2014), nel seguente modo: € 3.161,00 sulla voce lorda in costituzione del fondo di € 8.000 relativa al progetto "IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE ED INCENTIVAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI RELATIVI ADDETTI - 2014" e per € 4.148,81 sulla voce lorda in costituzione del fondo di € 10.500 relativa all'incentivo recupero evasione ICI, al fine di non determinare una ulteriore contrazione della quota di produttività destinata alla incentivazione di tutto il personale dell'Ente;
- di tener conto che dall'1/12/2014 la funzione di Polizia Locale verrà conferita alla Unione dei Comuni dei tre parchi e che l'Art. 1 comma 114 della Legge 56/2014 prevede che: "*In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione*". Occorre che venga ridotto di conseguenza il relativo fondo dei comuni. Dato atto che le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nell'anno 2013 dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, sono state quantificate in € 7.979,00 (ind. Comparto, progressioni orizzontali, reperibilità e turno e cassa, produttività) tali somme devono essere decurtate dalla costituzione del fondo 2014 del Comune di Vimercate e trasferite al Fondo della Unione. Tra le varie destinazioni del fondo 2014 del Comune di Vimercate (indennità di comparto quota carico fondo, progressioni orizzontali storiche, posizioni organizzative, indennità turno, rischio, disagio ecc. , produttività / performance collettiva) dovranno quindi essere considerate le risorse da destinare al personale della PL solo sino al mese di novembre 2014;
- di dare seguito al piano di recupero (€ 96.000 per l'anno 2014) di cui alla determinazione n. 529/5 del 19/8/2013 e alla deliberazione di giunta comunale n. 168 del 27/8/2013 con la quale veniva preso atto della conclusione del lavoro di ricostruzione del fondo delle risorse

decentrate del comparto dipendenti anni 1995-2013 e della conseguente determinazione delle somme da recuperare, tempi e modalità attuative ai sensi dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001. A tale riguardo occorrerà tener conto che dall'1/12/2014 la funzione di Polizia Locale verrà conferita alla Unione dei Comuni dei Tre Parchi e che il piano di recupero a carico del Fondo di Vimercate sarà da sostenere ancora per il 2014 e per tutto il 2015. Per evitare che ciò provochi effetti riduttivi stabili sul fondo della Unione dei Comuni dei tre Parchi (infatti se la quota relativa al fondo venisse portata ridotta nella Unione ciò provocherebbe una compressione stabile del fondo della Unione) occorre, assicurando nel contempo le risposte previste dal piano di recupero di Vimercate e tenendo fermi gli impegni assunti dalla Amministrazione Comunale di Vimercate, far transitare le risorse per intero nel fondo della Unione che si farà carico poi di restituire al Comune di Vimercate la quota transitata nel fondo ma relativa al piano di recupero di Vimercate. Al riguardo occorre rimandare alla determinazione n. 688 del 20/11/2014 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2014" con la quale la quantificazione delle risorse per l'anno 2014 è stata effettuata tenendo conto di quanto sopra esposto.

- di provvedere alla distribuzione della produttività sulla base dell'accordo decentrato sul sistema di valutazione e di incentivazione del personale dipendente che prevede l'erogazione del 50% in base alla realizzazione degli obiettivi PEG/PDO, al loro peso ed alla percentuale di partecipazione dei dipendenti nei singoli obiettivi e il 50% in base al risultato ottenuto nella scheda di valutazione;
- di tener conto che in presenza di eventuali ulteriori diminuzioni di personale in servizio il fondo del salario accessorio nel suo complesso sarà ridotto ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010;

DATO ATTO che il presente provvedimento, in quanto contenete atto di indirizzo, non comporta oneri diretti a carico del Bilancio e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 20/12/2011 avente ad oggetto "Composizione della delegazione trattante di parte pubblica e complessiva area personale dipendente" con la quale veniva nominato il dott. Maddaluno Ciro, Segretario Generale, quale unico componente della parte pubblica nonché Presidente della Delegazione trattante.

2. **RICHIAMI NORMATIVI**

CCNL dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
D. Lgs. 165/2001.

LA GIUNTA COMUNALE

- **UDITA** la relazione del Sindaco;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. medesimo, non necessita del parere di regolarità tecnica;
- **CON VOTI** unanimi, legalmente espressi:

DELIBERA

1. di fornire al segretario generale, in qualità di Presidente della delegazione trattante e rappresentante di parte pubblica, le seguenti linee di indirizzo in merito ai criteri e alle modalità di destinazione e utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2014:

- attenersi alla disciplina specifica sull'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività prevista in particolare dall'art. 17 del CCNL del 1/4/1999 integrato dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti;
- per effetto della delibera di Giunta Comunale n. 100 del 21 Maggio 2013 avente ad oggetto: "approvazione del progetto di riassetto organizzativo e conseguente variazione della dotazione organica" verranno mantenute le attuali Posizioni organizzative e Alta Professionalità (art. 17 comma 2 lett. c);
- non potranno essere destinate nel 2014 risorse per nuove progressioni orizzontali per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- provvedere alla retribuzione delle indennità di cui all'art. 17 comma 2 lett. d) così come determinato in sede decentrata e come previsto dal CCNL, prestando la dovuta attenzione a che le stesse non vengano duplicate;
- non attribuire per l'anno in corso le indennità per le specifiche responsabilità di cui alla lettera f) dell'art. 17 del ccnl del 01.04.1999;
- di provvedere alla riduzione del 14,0762% (pari a € 7.309,80) della parte variabile del fondo, relativa al confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2010 e 2014 (al 1/11/2014), nel seguente modo: € 3.161,00 sulla voce lorda in costituzione del fondo di € 8.000 relativa al progetto "IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE ED INCENTIVAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI RELATIVI ADDETTI - 2014" e per € 4.148,81 sulla voce lorda in costituzione del fondo di € 10.500 relativa all'incentivo recupero evasione ICI, al fine di non determinare una ulteriore contrazione della quota di produttività destinata alla incentivazione di tutto il personale dell'Ente;
- di tener conto che dall'1/12/2014 la funzione di Polizia Locale verrà conferita alla Unione dei Comuni dei tre parchi e che l'Art. 1 comma 114 della Legge 56/2014 prevede che: "*In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione*". Occorre che venga ridotto di conseguenza il relativo fondo dei comuni. Dato atto che le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nell'anno 2013 dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, sono state quantificate in € 7.979,00 (ind. Comparto, progressioni orizzontali, reperibilità e turno e cassa, produttività) tali somme devono essere decurtate dalla costituzione del fondo 2014 del Comune di Vimercate e trasferite al Fondo della Unione. Tra le varie destinazioni del fondo 2014 del Comune di Vimercate (indennità di comparto quota carico fondo, progressioni orizzontali storiche, posizioni organizzative, indennità turno, rischio, disagio ecc. , produttività / performance collettiva) dovranno quindi essere considerate le risorse da destinare al personale della PL solo sino al mese di novembre 2014;
- di dare seguito al piano di recupero (€ 96.000 per l'anno 2014) di cui alla determinazione n. 529/5 del 19/8/2013 e alla deliberazione di giunta comunale n. 168 del 27/8/2013 con la quale veniva preso atto della conclusione del lavoro di ricostruzione del fondo delle risorse decentrate del comparto dipendenti anni 1995-2013 e della conseguente determinazione delle somme da recuperare, tempi e modalità attuative ai sensi dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001. A tale riguardo occorrerà tener conto che dall'1/12/2014 la funzione di Polizia Locale verrà conferita alla Unione dei Comuni dei Tre Parchi e che il piano di recupero a carico del Fondo di Vimercate sarà da sostenere ancora per il 2014 e per tutto il 2015. Per evitare che ciò provochi effetti riduttivi stabili sul fondo della Unione dei Comuni dei tre Parchi (infatti se la quota relativa al fondo venisse portata ridotta nella Unione ciò

provocherebbe una compressione stabile del fondo della Unione) occorre, assicurando nel contempo le risposte previste dal piano di recupero di Vimercate e tenendo fermi gli impegni assunti dalla Amministrazione Comunale di Vimercate, far transitare le risorse per intero nel fondo della Unione che si farà carico poi di restituire al Comune di Vimercate la quota transitata nel fondo ma relativa al piano di recupero di Vimercate. Al riguardo occorre rimandare alla determinazione n. 688 del 20/11/2014 a avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2014" con la quale la quantificazione delle risorse per l'anno 2014 è stata effettuata tenendo conto di quanto sopra esposto.

- di provvedere alla distribuzione della produttività sulla base dell'accordo decentrato sul sistema di valutazione e di incentivazione del personale dipendente che prevede l'erogazione del 50% in base alla realizzazione degli obiettivi PEG/PDO, al loro peso ed alla percentuale di partecipazione dei dipendenti nei singoli obiettivi e il 50% in base al risultato ottenuto nella scheda di valutazione;
- di tener conto che in presenza di eventuali ulteriori diminuzioni di personale in servizio il fondo del salario accessorio nel suo complesso sarà ridotto ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010;

2. di dare atto che, una volta sottoscritta l'ipotesi, dovranno essere effettuati i seguenti ulteriori passaggi:

- a) L'ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.165/2001), è trasmessa dal Presidente della Delegazione trattante al soggetto istituzionalmente preposto al controllo della contrattazione integrativa (collegio dei revisori o revisore unico o altro organo previsto dall'ordinamento dell'ente), nel termine di 5 giorni dalla stipulazione come stabilito dall'art.5, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004 .
- b) In caso di parere negativo dell'organo di controllo è necessario riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo. In tale ipotesi, il Presidente provvede alla ripresa della trattativa entro il termine di 5 giorni, che decorre dalla formale comunicazione dei rilievi allo stesso da parte dell'organo di controllo (art.5, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004). Anche il testo della eventuale nuova Ipotesi contrattuale, sottoscritta a seguito della ripresa della trattativa, dovrà essere sottoposto al controllo di compatibilità economico-finanziaria.
- c) Trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte del Collegio dei Revisori la Giunta autorizzerà il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva. La Giunta comunale dovrà, quindi, deliberare il recepimento dell'ipotesi ed autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva. In caso di mancata autorizzazione occorre riaprire la trattativa.
- d) Sottoscrizione definitiva del contratto.
- e) Pubblicare nel sito web, Sezione "*Trasparenza, Valutazione e Merito*", in modo permanente:
 - il CCDI o accordo annuale di utilizzo delle risorse;
 - la relazione tecnico finanziaria;
 - il parere dell'organo di revisione;
 - la Tabella 15 del conto annuale (art. 40-bis, co. 4, del D.Lgs. 165/2001);

3. di dare atto, altresì, che il presente atto viene adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento delle spese di personale;


4. di dare atto che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato per l'esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico-finanziario;
5. di precisare che la Giunta comunale, con separata votazione, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
PAOLO BRAMETILLA



IL SEGRETARIO GENERALE
CIRO MACCAGNANO



PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* (reg. n. _____), per quindici giorni consecutivi, e cioè dal 7 DIC. 2014 al 19 DIC. 2014.

Vimercate,

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Vimercate, 24 novembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
CIRO MACCAGNANO

